

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

22.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI PRETI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Disposizioni per la costituzione di un fondo straordinario per l'anno europeo della musica (2310)	3	Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2222)	6
PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	3, 4, 5	PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	6, 7, 8, 9, 10 12, 13, 14, 15, 16
ARBASINO NINO ALBERTO	3	ARBASINO NINO ALBERTO	7
LAGORIO LELIO, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>	4, 5	FILIPPINI GIOVANNA	15
LA RUSSA VINCENZO, <i>Relatore</i>	3, 5	LAGORIO LELIO, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>	7, 9, 10, 12, 15
SARTI ADOLFO	4	PILLITTERI GIANPAOLO, <i>Relatore</i>	9, 10, 14, 16
SCARAMUCCI GUAITINI ALBA	3	SARTI ADOLFO	15
		SCARAMUCCI GUAITINI ALBA	8, 9, 10, 11, 12
Votazione segreta:		RUBINO RAFFAELE	12
PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	5	ZOLLA MICHELE	7, 8, 13
		Votazione segreta:	
		PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	16

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per la costituzione di un fondo straordinario per l'anno europeo della musica (2310).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la costituzione di un fondo straordinario per l'anno europeo della musica ».

L'onorevole Vincenzo La Russa ha facoltà di svolgere la relazione.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Il Consiglio d'Europa e la Comunità europea hanno stabilito che il 1985 fosse l'anno della musica, dal momento che ricorre il terzo centenario della nascita di alcuni grandi musicisti. Da qui la necessità che anche l'Italia, che certo in questo non è seconda ad altri, avendo grandi tradizioni musicali, si adegua a questa iniziativa, per la quale attualmente occorrono anche degli strumenti finanziari.

Il disegno di legge al nostro esame consiste esclusivamente in due articoli, con i quali vengono stanziati cinque miliardi da destinarsi alla realizzazione in Italia ed all'estero di speciali manifestazioni musicali, incluse nel programma predisposto dall'apposito comitato, ed altresì anche alla realizzazione ed al sostegno di convegni, concorsi, mostre e pubblicazioni editoriali incluse nel programma celebrativo, al conferimento di incarichi di studio e di ricerca, alle esigenze

di funzionamento del comitato secondo le modalità fissate con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo, emanato di concerto con il ministro dei beni culturali ed ambientali.

Mi auguro che il provvedimento venga approvato in tempi rapidi e sono certo che il ministro Lagorio spenderà questi cinque miliardi con raziocinio, in modo che la realizzazione di queste iniziative non venga polverizzata, ma consegua risultati incisivi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI. Signor presidente, sarò estremamente concisa, anche perché, in linea di massima, il gruppo comunista è d'accordo sullo spirito del provvedimento. È importante che l'Italia possa partecipare nel modo più adeguato possibile alla celebrazione dell'anno internazionale della musica; ci pare che la finalizzazione del fondo possa assolvere ad un livello di impegno di una certa qualità.

L'unica perplessità sulla quale chiediamo l'attenzione del ministro è che per il raggiungimento delle finalità stabilite sia soltanto il ministro a decidere; ci parrebbe opportuno — ed a questo scopo presenteremo un emendamento — coinvolgere, sul piano decisionale e della stipulazione delle apposite convenzioni, il comitato italiano appositamente istituito.

NINO ALBERTO ARBASINO. Condivido pienamente il pensiero del relatore, sia nell'auspicio di una rapida approvazione del provvedimento, sia nella raccomandazione di evitare la polverizzazione di iniziative inutili, lasciando invece spazio a manifestazioni di grande rilievo e prestigio nazionale ed internazionale.

ADOLFO SARTI. Desidererei sapere se per le disposizioni previste nel disegno di legge in oggetto, relative alla costituzione di un fondo straordinario per l'anno europeo della musica, il raccordo istituzionale con le iniziative del Consiglio d'Europa è garantito attraverso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

LELIO LAGORIO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Sì, onorevole Sarti.

ADOLFO SARTI. La ringrazio, signor ministro. Il fatto che tutore istituzionale di queste iniziative sia il Ministero del turismo e dello spettacolo è per me motivo di grande soddisfazione e tranquillità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LELIO LAGORIO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Nell'anno 1985 ricorre il tricentenario della nascita di Bach, Haendel e Scarlatti ed il Consiglio d'Europa, congiuntamente alla Comunità europea, nel proclamarlo anno europeo della musica ha invitato i paesi membri a preparare programmi adeguati, non tanto per celebrare i tre grandi musicisti, quanto per creare un'occasione di riflessione sulla cultura musicale europea passata e presente.

Il Governo italiano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 1982, ha costituito un Comitato nazionale per redigere il programma italiano da inviare al Consiglio d'Europa. Detto Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri che delega tale funzione al ministro del turismo e dello spettacolo il quale si avvale della collaborazione di tre sottosegretari di Stato, rispettivamente per i ministeri degli affari esteri, della pubblica istruzione e dei beni culturali ed ambientali.

Il programma elaborato dal Comitato, per capacità propositiva e per concretezza dei risultati che si propone, è tale da non deludere le aspettative della real-

tà musicale italiana. Esso è sostanzialmente suddiviso in due parti: una celebrativa dei tre musicisti europei che ho poc'anzi ricordato e l'altra mirante alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio musicale italiano, con particolare riferimento ai musicisti contemporanei ed alla formazione di educazione musicale dei giovani. Per quest'ultima parte, in particolare, non solo sono previsti incontri e studi su metodi di insegnamento e di approfondimento della musica, ma anche la istituzione di un « Premio Europa » per giovani compositori, premio il cui contenuto è più di valore morale che economico ma che contribuirà comunque a rafforzare, presso l'opinione pubblica italiana, la conoscenza delle opere di quei giovani compositori che, in verità, sono stati piuttosto trascurati nella realtà sociale ed economica del nostro paese.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

« Nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'esercizio finanziario 1985, è istituito un fondo straordinario di lire cinque miliardi per il sostegno finanziario delle iniziative e manifestazioni promosse in occasione dell'Anno europeo della musica dall'apposito Comitato italiano per l'anno europeo della musica, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 1982.

Il fondo è destinato:

1) alla realizzazione in Italia ed all'estero di spettacoli e manifestazioni musicali, incluse nel programma celebrativo predisposto dal Comitato, da parte di enti, istituzioni o organismi musicali;

2) alla organizzazione, alla realizzazione od al sostegno di convegni, concorsi, mostre e pubblicazioni editoriali, inclusi nel programma celebrativo, pro-

mossi da pubbliche amministrazioni o da enti pubblici e privati;

3) all'attività promozionale dell'Anno europeo della musica;

4) al conferimento di incarichi di studio e di ricerca;

5) alle esigenze di funzionamento del Comitato secondo le modalità che sono fissate con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

Per il raggiungimento delle suddette finalità possono essere stipulate apposite convenzioni con enti ed istituzioni pubblici e privati direttamente prescelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo ».

Gli onorevoli Scaramucci Guaitini e Gualandi hanno presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, dopo le parole: « ed istituzioni pubblici e privati », aggiungere le altre: « proposte dal ministro sentito il Comitato italiano per l'anno europeo della musica di cui al decreto del Presidente del Consiglio del 27 novembre 1982 ».

LELIO LAGORIO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Nessuna difficoltà ad accogliere l'emendamento perché propone una procedura che è sempre stata seguita.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Scaramucci Guaitini e Gualandi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché al successivo ed ultimo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

« All'onere di lire cinquemila milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1985 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni per la costituzione di un fondo straordinario per l'anno europeo della musica » (2310):

Presenti e votanti 23

Maggioranza 12

Voti favorevoli 23

Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Arbasino, Balestracci, Caprili, Colombini, Conti, Dignani Grimaldi, Filippini, Garavaglia, Gualandi, La Russa, Levi Baldini,

Lo Bello, Memmi, Migliasso, Nenna D'Antonio, Petrocelli, Piredda, Preti, Sarti Adolfo, Scaiola, Scaramucci Guaitini, Torelli e Zolla.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2222).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ».

Ricordo che nella seduta di ieri avevamo approvato gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge.

Poiché al successivo articolo, non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

(Attribuzioni del Consiglio nazionale dello spettacolo).

Il Consiglio nazionale dello spettacolo elabora le proposte per la formulazione del programma triennale di sostegno e incentivazione finanziaria per le attività dello spettacolo. Nelle proposte sono indicate la previsione del fabbisogno, per il triennio ed in relazione alle disponibilità del Fondo unico di cui all'articolo 1, dei diversi settori dello spettacolo, nonché le forme di sostegno e incentivazione più idonee alla diffusione e allo sviluppo dei singoli settori.

A tal fine, entro il semestre antecedente la scadenza di ciascun triennio, il Consiglio nazionale dello spettacolo è convocato dal Ministro del turismo e dello spettacolo per la verifica del programma relativo al triennio di scadenza e per l'impostazione del programma del triennio successivo.

Sulla base di detto programma triennale, il Consiglio nazionale dello spetta-

colo propone al Ministro del turismo e dello spettacolo il piano annuale di riparto del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge.

Il Consiglio nazionale dello spettacolo può altresì essere convocato dal Ministro autonomamente o quando la convocazione sia richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti per esprimere pareri su questioni attinenti la situazione complessiva dello spettacolo o su questioni particolari insorte in tema di sostegno e incentivazione dello spettacolo.

Entro tre mesi dalla costituzione del Consiglio nazionale dello spettacolo e su conforme parere dello stesso, il Ministro del turismo e dello spettacolo emana le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'organo collegiale, i cui oneri fanno carico al Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Osservatorio dello spettacolo).

È istituito, nell'ambito dell'Ufficio studi e programmazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, l'Osservatorio dello spettacolo con i compiti di:

a) raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero;

b) acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, ivi compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo;

c) elaborare documenti di raccolta e analisi di tali dati e notizie, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori di esso sui mercati nazionali e internazionali.

A questi fini, per esigenze particolari, il Ministro del turismo e dello spettacolo può avvalersi, con appositi incarichi e convenzioni, che non possono superare il numero complessivo di dieci in ciascun anno, della collaborazione di esperti e di enti pubblici e privati.

Le spese per la dotazione di mezzi e di strumenti necessari allo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio dello spettacolo, nonché per le collaborazioni di cui al comma precedente, fanno carico al Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

Gli onorevoli Zolla, Balestracci e Sarti Adolfo hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

MICHELE ZOLLA. Non illustrerò questo emendamento perché ho avuto occasione di soffermarmi sul suo contenuto durante la discussione sulle linee generali. Riteniamo che il ministro del turismo e dello spettacolo, per espletare in maniera completa le funzioni che gli appartengono, debba essere dotato di tutti gli strumenti conoscitivi possibili; ma crediamo anche che, essendovi al Ministero del turismo e dello spettacolo — come testimonia il primo comma dell'articolo 5 — un ufficio studi e programmazione, tale ufficio possa espletare tutta l'attività di conoscenza e di elaborazione. La nostra perplessità nasce anche dalla lettura dell'ultimo comma dell'articolo 5, nel quale si fa riferimento alle « spese per la dotazione di mezzi e di strumenti necessari »; ci domandiamo allora se sia opportuno che il Ministero del turismo e dello spettacolo disponga di propri mezzi e strumenti di rilevazione e di elaborazione, o se invece l'ufficio studi e programmazione non si debba avvalere dei dati elaborati dall'ISTAT. Tale perplessità ci ha indotti a presentare questo emendamento soppressivo; peraltro, il nostro è un atteggiamento convinto ma che non vuole essere perentorio, perché potrebbe darsi che le spiegazioni forniteci dal ministro siano tali da fugare questi nostri dubbi.

NINO ALBERTO ARBASINO. Mi sembra che l'istituzione dell'Osservatorio dello spettacolo costituisca una novità piuttosto interessante nel campo della gestione; infatti, come presso i ministeri economici c'è una certa tendenza a costituire degli osservatori piccoli, agili e snelli, formati da specialisti che tengono d'occhio la situazione economica, così anche nel campo dello spettacolo, che si fa sempre più variegato, complicato e difficile da seguire, certamente è bene tenere d'occhio i dati statistici. Probabilmente nelle intenzioni dei presentatori di questo disegno di legge l'Osservatorio dello spettacolo non dovrebbe limitarsi a rilevazioni statistiche, ma dovrebbe effettuare anche osservazioni di tipo qualitativo, svolte da specialisti nei singoli campi; dal momento che questi ultimi si allargano sempre di più, avere l'opinione e la guida di un piccolo ed agguerrito gruppo di specialisti può essere molto utile per stabilire le linee di condotta nell'attività del Ministero.

PRESIDENTE. In qualità di sostituto del relatore, mi rimetto al ministro.

LELIO LAGORIO, *Ministro del turismo e spettacolo*. Vorrei fornire ai colleghi due informazioni, dalle quali possiamo far discendere una determinazione. In primo luogo, il Consiglio dei ministri in una delle ultime sedute ha discusso un disegno di legge di riforma e di potenziamento dell'ISTAT, nel quale c'era un articolo che prevedeva l'istituzione di sezioni distaccate speciali dell'ISTAT presso tutte le amministrazioni centrali dello Stato, cioè presso tutti i ministeri. Durante la discussione a palazzo Chigi, è stato osservato da alcuni ministri che molti ministeri hanno già delle banche-dati; si è però rilevato che l'ISTAT ha una funzione statistica, mentre le banche-dati esistenti presso ogni Ministero costituiscono uno strumento per il lavoro quotidiano della amministrazione. La conclusione al Consiglio dei ministri è stata questa: nella proposta non si prevede l'istituzione di sezioni distaccate dell'ISTAT presso i ministeri, ma si fa obbligo ai ministeri di tra-

smettere tutte le informazioni necessarie all'ISTAT, che deve svolgere una funzione di coordinamento affinché ci sia una metodologia abbastanza coerente in tutte le amministrazioni per l'individuazione e la elaborazione dei dati. La prima conclusione sarebbe quindi che non possiamo lavorare con l'ISTAT, perché ci fornirebbe dei dati con un ritardo penalizzante per la attività quotidiana del Ministero.

La seconda rilevazione che vorrei fare è questa: il Ministero del turismo e dello spettacolo raccoglie tutti i dati non solo attraverso la direzione generale dello spettacolo (per quanto riguarda questa materia), ma anche attraverso l'ufficio studi e programmazione; però non possiede strumenti di elaborazione e di interpretazione dei fenomeni che si sono verificati o che potranno verificarsi, e non ha quindi la possibilità di valutare e prevedere quali saranno le tendenze nei prossimi anni nel caso in cui perdurino tali fenomeni. I dati raccolti dal Ministero vengono trasmessi all'AGIS; quest'ultima, con propri strumenti, elabora dei dati dei quali si avvale lo stesso ministro del turismo e dello spettacolo per la sua azione amministrativa. A noi è sembrata opportuna una rivendicazione di indipendenza e di autonomia del Ministero per quanto riguarda non solo la rilevazione dei dati, ma anche la loro elaborazione ed interpretazione. Con l'articolo 5, al quale tengo in modo particolare, si è pensato di introdurre gli strumenti che ci permettano di espletare quelle funzioni che fino ad ora non ci è stato possibile svolgere.

MICHELE ZOLLA. In linea di massima sono d'accordo — non potrei non esserlo — con le osservazioni del collega Arbasino, ma vorrei dire che i compiti che egli ha indicato come fondamento della costituzione dell'Osservatorio sono tipici compiti da ufficio studi, che già esiste. Pongo invece l'accento su un'altra necessità: la tempestività delle informazioni e della disponibilità dei dati, quindi la possibilità di avere una elaborazione in tempi rapidi che consenta di prendere le decisioni opportune.

Devo dire, onorevole ministro, che le sue osservazioni sono logiche e convincenti; rimane in noi una certa perplessità, che sorge ogni volta che vediamo nascere una nuova struttura, in quanto abbiamo visto proliferare nella pubblica amministrazione strutture nate senza una logica. Signor ministro, le sue osservazioni sono giuste e, siccome abbiamo il dovere di non creare difficoltà più del necessario, annuncio il ritiro del nostro emendamento, ferma restandone l'eventuale ripresentazione da parte del gruppo democristiano al Senato.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Zolla ha ritirato il suo emendamento, pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Controllo del Parlamento).

Il Ministro del turismo e dello spettacolo presenta al Parlamento ogni anno una relazione analitica sulla utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo, nonché sull'andamento complessivo dello spettacolo.

Gli onorevoli Filippini e Scaramucci Guaitini hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole « ogni anno », aggiungere: « una documentazione conoscitiva e ».

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI. Lo emendamento è molto semplice e si illustra da solo. Il Parlamento, oltre ad essere messo al corrente del modo in cui è gestito il fondo per lo spettacolo, deve avere la possibilità di approfondire la materia con una documentazione conoscitiva, nel quadro di una azione di controllo e di vigilanza più pregnante.

GIANPAOLO PILLITTERI, *Relatore*. Espri-
mo parere favorevole all'emendamento Fi-
lippini e Scaramucci Guaitini.

LELIO LAGORIO, *Ministro del turismo
e dello spettacolo*. Mi associo al parere
del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo
emendamento Filippini e Scaramucci
Guaitini.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, con la
modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO II

AGEVOLAZIONI FISCALI

ART. 7.

*(Agevolazioni per reinvestimenti
nel settore cinematografico).*

La parte non superiore al 70 per cen-
to degli utili dichiarati dalle imprese di
produzione e distribuzione cinematografi-
che e audiovisive, dalle industrie tecniche
cinematografiche e dalle imprese di eser-
cizio cinematografico, che abbiano la con-
tabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13
e 18, sesto comma, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, impiegata rispettivamente
nella produzione di nuovi film dichiarati
nazionali ai sensi delle leggi vigenti o di
coproduzione maggioritaria italiana, in at-
tività e opere dell'industria tecnica cine-
matografica nazionale, in opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rin-
nuovo delle sale di pubblico esercizio cine-
matografico non concorre a formare il
reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, del-
l'IRPEG e dell'ILOR.

L'agevolazione compete fino alla con-
correnza del costo dei film e delle opere
previsti nel precedente comma.

L'agevolazione prevista dal primo com-
ma del presente articolo deve essere ri-
chiesta espressamente in sede di dichia-
razione annuale, indicando la parte di uti-
li che si intende investire. Alla dichia-
razione deve essere unito un progetto di
massima degli investimenti, che specifichi
le date di inizio e di ultimazione dei film
e delle opere, nonché i relativi piani di
finanziamento.

Per ottenere i benefici di cui al primo
comma i film e le opere devono essere
iniziati entro un anno dalla data della
presentazione della dichiarazione dei red-
diti e conclusi entro due anni dalla data
di inizio.

Le date di inizio e di ultimazione dei
film e delle opere e l'ammontare delle
somme impiegate nella produzione e nella
esecuzione di essi devono essere compro-
vate mediante idonea documentazione.

Gli onorevoli Filippini e Scaramucci
Guaitini hanno presentato il seguente
emendamento:

*Al primo comma, sostituire le prime
parole con le seguenti: « Per il triennio
1985-1987 il 100 per cento degli utili ».*

*Alla fine del primo comma, dopo la
parola: « ILOR », inserire le seguenti: « A
partire dall'anno 1988 la predetta quota
esente non è superiore al 70 per cento ».*

Poiché la Commissione bilancio ha
espresso parere contrario all'emendamento
Filippini e Scaramucci Guaitini, invito i
proponenti a ritirarlo.

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI. Pren-
dendo atto del parere negativo espresso
dalla V Commissione, ritiriamo l'emenda-
mento all'articolo 7.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ar-
ticolo 7.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Agevolazioni per reinvestimenti nel settore teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante).

Non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati:

a) dalle imprese di produzione musicale, teatrale di prosa, circense, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se reinvestita nella produzione di spettacoli;

b) dalle imprese d'esercizio teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se reinvestita in opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle rispettive strutture.

L'agevolazione compete fino alla concorrenza del costo degli spettacoli e delle opere previsti nel precedente comma.

L'agevolazione prevista dal primo comma deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che si intende investire. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima dei reinvestimenti che specifichi le date di inizio e fine della programmazione degli spettacoli e di inizio e ultimazione delle opere.

Ai fini dell'agevolazione di cui al primo comma:

1) i reinvestimenti devono essere operati entro il periodo di imposta successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione dei redditi;

2) la prima rappresentazione pubblica dello spettacolo deve aver luogo entro

un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi;

3) le opere di cui alla lettera b) del primo comma debbono essere iniziate entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi e ultimate entro due anni dalla data di inizio.

Le date di inizio e fine della programmazione degli spettacoli e di inizio e ultimazione delle opere, nonché l'ammontare delle somme impiegate devono essere comprovate mediante idonea documentazione.

Gli onorevoli Filippini e Scaramucci Guaitini hanno presentato i seguenti emendamenti:

Alla lettera a), dopo la parola: « musicale », aggiungere: « di danza ».

Alla lettera a), dopo la parola: « circense », aggiungere: « e lo spettacolo viaggiante ».

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI. Si tratta di emendamenti consequenziali alle modifiche apportate precedentemente; anche in questo caso occorre aggiungere il settore dello spettacolo viaggiante oltre a quello circense, poiché è impossibile unificare le due categorie a causa della rivalità esistente.

GIANPAOLO PILLITTERI, *Relatore*. Sono favorevole.

LELIO LAGORIO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Mi rimetto al parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Filippini e Scaramucci Guaitini all'articolo 8, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento all'articolo 8, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché ai successivi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 9.

(Agevolazioni per reinvestimenti nella produzione di film per la televisione).

Le agevolazioni fiscali di cui al primo comma dell'articolo 7 della presente legge sono estese ai reinvestimenti nella produzione, da parte di imprese italiane, di film realizzati, su qualsiasi supporto e di qualsiasi durata, destinati esclusivamente alla diffusione televisiva.

Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma precedente, si applicano, per quanto riguarda le modalità e i termini da osservare, le disposizioni contenute nell'articolo 7 della presente legge.

(È approvato).

ART. 10.

(Sanzioni).

In caso di inosservanza degli obblighi e dei termini previsti nell'ultimo comma degli articoli 7, 8 e 9 della presente legge, l'amministrazione finanziaria procede al recupero dell'imposta non pagata ed applica una soprattassa annua pari al 50 per cento dell'imposta non pagata.

(È approvato).

ART. 11.

(Temporaneità delle agevolazioni fiscali).

Le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 7, 8 e 9 della presente legge si applicano per il periodo di cinque anni

successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(Oneri deducibili ai fini fiscali).

Le erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubblici e di interesse pubblico che svolgano attività nello spettacolo, nonché di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che tali attività svolgano senza scopo di lucro, sono deducibili, ai soli fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per un ammontare non superiore all'80 per cento del reddito dichiarato al netto degli altri oneri deducibili.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte in favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati e controlla l'impiego delle erogazioni stesse.

Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

Gli onorevoli Filippini e Scaramucci Guaitini hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo la parole: «denaro», aggiungere: «che non abbiano contropartite pubblicitarie di alcun genere». Dopo le parole: «legalmente riconosciute», aggiungere le parole: «formate con la partecipazione degli enti locali».

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI. Il primo dei due emendamenti di cui il presidente ha testé dato lettura non tende a mutare il senso della norma in esame, della quale condividiamo il contenuto, ma a fugare una preoccupazione che già ho avuto modo di anticipare in sede di di-

scussione sulle linee generali, e cioè che si possa dar luogo a sponsorizzazioni selvagge tendenti ad attentare anche alla libertà ed alla autonomia della programmazione. Ciò non significa che il gruppo comunista demonizzi la realtà della sponsorizzazione operante. Il nostro intendimento, infatti, è che essa si inserisca in un discorso molto chiaro, nel senso, cioè, di non condizionare la programmazione culturale e far sì che essa mantenga la sua sfera di libertà e di autonomia.

Con il secondo emendamento proponiamo che le fondazioni ed associazioni di cui all'articolo 12 siano non soltanto legalmente riconosciute, ma altresì formate con la partecipazione degli enti locali, proprio al fine di evitare eventuali manovre di carattere speculativo da parte di privati che, restando la norma così com'è, potrebbero, con la connivenza delle associazioni suddette, ottenere illeciti sgravi fiscali.

RAFFAELE RUBINO. Io riterrei opportuna una distinzione tra le fondazioni e le associazioni. Le prime hanno una loro specifica forma di riconoscimento, una loro regolamentazione e nel momento in cui dovessero associarsi agli enti locali verrebbero a costituirsi consorzi tra enti, con tutto quello che ne consegue. Anche le associazioni, se costituite con gli enti locali, assumerebbero una diversa natura. Sollevo quindi perplessità di livello giuridico sugli emendamenti presentati e desidererei conoscere il punto di vista del Governo.

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI. Il nostro emendamento intende riferirsi soprattutto alle associazioni legalmente riconosciute. Ad esempio l'ATER (Associazione teatro Emilia-Romagna) vede anche la partecipazione degli enti locali. Non a caso, quindi, quanto meno per questo aspetto, chiediamo ragioni di garanzia nei termini che prima illustravo. A titolo d'esempio, ho prima citato l'ATER, ma tante altre associazioni vedono la partecipazione degli enti locali pur restando associazioni.

LELIO LAGORIO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Per quanto riguarda il primo emendamento all'articolo 12, devo dire che esiste un solo precedente positivo, cioè la cosiddetta « legge Scotti-Formica » per le donazioni nel settore dei beni culturali. Ai ministri del tesoro e delle finanze abbiamo chiesto di estendere al settore della cultura e dello spettacolo i benefici già sperimentati con la suddetta normativa. La risposta è stata affermativa purché il sistema resti così com'è, dal momento che ha ben funzionato e che non ha dato luogo a rilievi di sorta.

Per il motivo su esposto e poiché la dicitura riportata nel testo è identica a quella della citata legge Scotti-Formica, il Governo insiste perché il testo sia mantenuto così come formulato.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, devo ricordare all'onorevole Scaramucci Guaitini che, qualora fosse accolto il suo emendamento, importanti istituzioni culturali italiane, quali ad esempio le cineteche di Torino e di Milano, non potrebbero più beneficiare delle agevolazioni previste dall'articolo 12, pur svolgendo una funzione culturale di straordinaria importanza. Dare parere favorevole a quell'emendamento significherebbe quindi penalizzare istituzioni private, legalmente riconosciute, che finora hanno svolto bene il loro lavoro.

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI. Per i motivi già esposti, insistiamo nei due emendamenti all'articolo 12.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Filippini e Scaramucci Guaitini.

(È respinto).

Pongo in votazione il secondo emendamento Filippini e Scaramucci Guaitini.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 12.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

(Norme transitorie).

I criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi e dei finanziamenti ai destinatari degli stessi rimangono, fino all'entrata in vigore delle leggi di riordinamento dei settori, quelli previsti dalle leggi vigenti per ciascuno dei settori medesimi.

A tal fine il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il Consiglio nazionale dello spettacolo, ove già costituito, e le competenti commissioni consultive previste dalle relative leggi, ripartisce il Fondo, nell'ambito delle quote indicate dall'articolo 2 della presente legge, tra i settori di attività ed enti previsti dalla vigente legislazione sullo spettacolo.

Gli onorevoli Zolla, Balestracci e Sarti Adolfo hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere i seguenti commi:

« Per l'esercizio finanziario 1985 e fino all'entrata in vigore delle leggi di riordinamento dei settori, gli stanziamenti a favore di ciascuno dei medesimi, sul Fondo unico dello spettacolo, di cui alla presente legge, sono determinati sulla base di quanto stanziato dallo Stato nel precedente esercizio, aumentato di un importo pari al 10 per cento, con l'esclusione dei fondi fissi e pluriennali, dei fondi destinati al credito teatrale e cinematografico e di quanto stanziato per il ripiano delle passività degli enti lirici con la legge n. 312 del luglio 1984.

Fino all'entrata in vigore delle leggi di riordinamento dei settori, i rappresentanti di cui alle lettere l), m), n) dell'articolo 3 della presente legge sono nominati, rispettivamente, dalle commissioni nazionali consultive per la musica, per la prosa, per il cinema e per gli spettacoli circensi e viaggianti ».

Il primo comma diventa terzo comma.

L'ultimo comma è soppresso.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sull'emendamento Zolla ed altri all'articolo 13.

MICHELE ZOLLA. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

(Dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e norma di copertura).

Al Fondo unico per lo spettacolo di cui al precedente articolo 1 è assegnato per il triennio dal 1985 al 1987 la complessiva somma di lire 2.050 miliardi, in ragione di lire 600 miliardi per il 1985, lire 700 miliardi per il 1986 e lire 750 miliardi per il 1987.

Al rifinanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, per i successivi trienni si provvede in sede di legge finanziaria dello Stato.

Confluiscono inoltre nel Fondo unico per lo spettacolo le somme stanziare o da stanziare nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo in applicazione delle seguenti disposizioni legislative:

a) regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, e regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547;

b) articoli 7, 9, 11, 12, 27 e 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

c) primo comma, lettera a), dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1967, numero 800;

d) articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291;

e) primo comma, quarto alinea, dell'articolo 1 della legge 9 giugno 1973, numero 308;

f) legge 13 aprile 1977, n. 141;

g) articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 390;

h) articolo 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521;

i) legge 9 febbraio 1982, n. 37;

l) sesto e quattordicesimo comma dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 43;

m) terzo, settimo, undicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma dell'articolo 1; secondo comma, lettere a) e b), dell'articolo 2; diciottesimo comma dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 182.

Per le somme di cui alla lettera h) del precedente comma resta fermo l'obbligo del versamento di entrata del bilancio dello Stato.

Per l'anno 1985, le somme di cui al precedente terzo comma, ovvero le eventuali residue disponibilità sulle stesse esistenti, in caso di avvenuti utilizzi prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono portate in aumento del Fondo unico per lo spettacolo mediante storno dei competenti capitoli dello Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 600 miliardi per l'anno 1985, lire 700 miliardi per l'anno 1986, lire 750 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio del triennio 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo, da ripartire ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, è ridotta della somma necessaria per il versamento allo stato di previsione dell'entrata del bilancio delle somme corrispondenti alle agevolazioni fiscali derivanti dal titolo II della presente legge, il cui onere per l'anno 1985 è valutato in lire tredici miliardi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Gli onorevoli Aniasi e Pillitteri hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente articolo:

ART. 14-bis.

È istituita, presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, la Direzione generale della programmazione, dell'informatica e del controllo.

GIANPAOLO PILLITTERI, *Relatore*. Ritiriamo l'articolo aggiuntivo 14-bis.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 15.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno. Gli onorevoli Filippini e Scaramucci Guaitini hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La II Commissione affari interni della Camera,

esaminato il disegno di legge numero 2222 concernente la « Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo »;

sottolineata la positività del provvedimento che dimostra una accresciuta sensibilità e volontà di adeguamento e di sistemazione finanziaria del settore dello

IX LEGISLATURA - SECONDA COMMISSIONE - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1984

spettacolo come condizione essenziale per un rilancio del settore medesimo;

ribadita altresì una urgente necessità di affrontare e proporre da parte del Governo le nuove leggi per i vari settori dello spettacolo;

impegna il Governo

a presentare sollecitamente al Parlamento le leggi di settore.

0/2222/1/II.

LELIO LAGORIO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione?

GIOVANNA FILIPPINI. No, non insistiamo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sarti Adolfo, Zolla e Lo Bello hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La II Commissione,

considerati i segnali di aggravamento ulteriore della crisi che investe le sale cinematografiche, riconoscendone la funzione di aggregazione sociale e di diffusione culturale, oltre che di supporto della produzione nazionale,

impegna il Governo

affinché, nell'ambito del piano triennale di sostegno e di incentivazione finanziaria per le attività dello spettacolo, venga riservata una consistente ed adeguata quota dei fondi disponibili con la specifica destinazione all'aggiornamento tecnico e ambientale delle sale di pubblico spettacolo, anche in relazione alla loro ristrutturazione secondo nuovi e più moderni criteri di offerta al pubblico dello spettacolo cinematografico e per una estensione delle possibilità di circolazione delle manifestazioni teatrali e delle produzioni musicali.

0/2222/2/II.

LELIO LAGORIO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione?

ADOLFO SARTI. No, non insistiamo.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIOVANNA FILIPPINI. Annuncio il voto favorevole del gruppo comunista sul provvedimento in esame, che rappresenta sicuramente un passo avanti nel settore dello spettacolo e una condizione importante per il rilancio e lo sviluppo di questo settore; siamo finalmente di fronte ad una concretezza di carattere finanziario, anche se la cifra inizialmente prevista è diminuita. Mi sembra interessante anche la parte fiscale di questo disegno di legge, e in modo particolare quella concernente il cinema, cioè il settore che oggi maggiormente si trova in crisi.

Riteniamo però che questo provvedimento - pur essendo importante - non possa avere quel respiro tale da permettere un rilancio del settore, perché sono assolutamente necessarie delle riforme. A questo proposito, chiedo al ministro Lagorio di approntare nel più breve tempo possibile le riforme riguardanti cinema, teatro, musica e danza, che noi riteniamo essenziali per un organico rilancio del settore dello spettacolo.

ADOLFO SARTI. Dichiaro il voto favorevole del gruppo democristiano. Questo disegno di legge colma una grave lacuna temporale e sostanziale, ed ha caratteristiche e spessore di organicità; esso prelude a provvedimenti di cui già conosciamo le linee e sui quali si svolgerà l'azione del ministro. In particolare, esprimiamo apprezzamento per l'opera del ministro Lagorio e dei suoi collaboratori; il nostro voto favorevole, quindi, ha anche un significato di stima e considerazione

del lavoro intelligente che il ministro sta portando avanti.

GIANPAOLO PILLITTERI, *Relatore*. Come relatore, ma soprattutto come rappresentante del gruppo socialista, vorrei esprimere il mio consenso su questo provvedimento che affronta in modo nuovo ed organico i problemi del mondo dello spettacolo. Il Parlamento (e in modo particolare questa Commissione) è stato sollecitato a capire e a recepire ciò che il Governo, in particolare il ministro Lagorio, ci aveva proposto; lo spettacolo in Italia non può più essere considerato né una ruota di scorta, né un fanalino di coda, né tanto meno un settore i cui problemi debbano essere risolti con «leggine». Stiamo per approvare un provvedimento che rovescia l'ottica di approccio allo spettacolo, che diventa una industria produttiva alla quale si dà l'importanza culturale che merita; abbiamo finalmente codificato che cinema, teatro, musica, spettacolo viaggiante e circense, eccetera, appartengono ad un unico grande settore che deve essere aiutato, sostenuto e potenziato dal Parlamento con una legge che lo metta in condizioni di operare finanziariamente.

PRESIDENTE. Ho avuto l'incarico dall'onorevole Genova di comunicare la posizione favorevole al disegno di legge del gruppo socialdemocratico.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo» (2222):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Arbasino, Balestracci, Caprili, Colombini, Dignani Grimaldi, Filippini, Garavaglia, Gualandi, La Russa, Levi Baldini, Migliasso, Nenna D'Antonio, Petrocelli, Pillitteri, Piredda, Preti, Rubino, Sarti Adolfo, Scaiola, Scaramucci Guaitini, Torelli, Zampieri e Zolla.

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO